

**SOCIETA' COOPERATIVA POGGIO DEI PINI a r.l.**

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA**

APPROVATO CON DELIBERE DEL C.D.A. NN° 312 DEL 28/7/1989 - 313 DEL 4/8/1989 - 314 DEL 15/9/1989 - 332 DEL 19/4/1991 - 333 DEL 24/5/1991 - 493 DEL 16/11/2001

**ART. 1 - PREMESSA**

Gli impianti per la distribuzione e fornitura di acqua sono di proprietà della Cooperativa POGGIO DEI PINI.

L'utilizzo di tali servizi è riservato ai soci della Cooperativa, agli utenti di attività Sociali e Commerciali ed agli eventuali locatari debitamente autorizzati, nonché al coniuge del socio se assegnatario del domicilio coniugale in conseguenza di provvedimento della Magistratura, secondo le norme del presente regolamento ed eventuali successive modifiche.

Per quanto non previsto dagli articoli successivi si fa riferimento allo statuto della Cooperativa.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

**ART. 2 - UTENZE DISTRIBUZIONE ACQUA**

La Cooperativa distribuisce l'acqua nei limiti della potenzialità dell'impianto purchè l'utente sia in regola con le disposizioni statutarie e con la normativa del Regolamento Edilizio della Cooperativa.

E' facoltà della Cooperativa, per particolari situazioni contingenti, non concedere o limitare l'acqua per usi diversi da quelli domestici, dandone debita comunicazione agli utenti.

La Cooperativa porrà cura affinché la fornitura sia effettuata con regolarità non assumendo alcuna responsabilità per eventuali interruzioni e danni che ne possano derivare.

**ART. 3 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE**

La domanda di allaccio deve essere redatta su apposito modulo predisposto dalla Cooperativa.

I lavori per la predisposizione delle prese di allaccio alla tubazione principale saranno eseguiti dalla Cooperativa a spese del richiedente.

**ART. 4 - NORME PER GLI IMPIANTI - SERBATOI**

Premesso che normative a riguardo possono essere stabilite anche dal regolamento edilizio della Cooperativa, qui di seguito vengono elencate delle norme generali in ordine a:

- TUBAZIONI D'INGRESSO: da 3/4".

- RICOVERO CONTATORI: deve essere predisposta a cura dell'utente una nicchia, all'esterno della recinzione, della misura di cm. 50 di altezza x 60 di larghezza con una porta in lamiera zincata corredata di chiusura a chiave quadra o triangolare.

- REGOLATORE DI PRESSIONE: da 0 a 13 atmosfere.

- SERBATOI DI RISERVA: è consentita l'installazione di serbatoi di riserva di acqua per usi domestici della capacità non superiore a litri 2.000.

- AUTOCLAVE: è suggerita l'installazione di autoclavi purchè collegati ai serbatoi di riserva e non alla rete.

E' facoltà degli Amministratori per zone di difficile approvvigionamento autorizzare l'installazione di serbatoi di capacità superiore.

#### **ART. 5 - MINIMO SOTTOSCR. - ECCED. - CONSUMO**

I quantitativi minimi garantiti, da pagare anche se non consumati, sono quelli stabiliti dai provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dalla Cooperativa.

I consumi eccedenti i minimi garantiti vengono fatturati secondo le tariffe fissate per i singoli scaglioni dai sistemi tariffari.

La lettura e la conseguente fatturazione dei consumi viene eseguita, salvo diverse e insindacabili decisioni della Cooperativa, trimestralmente; non si effettuano compensazioni di consumo tra due o più intervalli di lettura.

Qualora, per responsabilità dell'utente, non sia possibile eseguire la lettura del contatore (nonostante i sopralluoghi degli incaricati ed i conseguenti avvisi scritti) e tale impossibilità si ripeta nelle due letture successive, verrà disposta la sospensione dell'erogazione che potrà essere ripristinata solo dopo la necessaria lettura e previo pagamento delle spese di riallaccio.

Qualora sia accertata dalla Cooperativa irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento.

#### **ART. 6 - CONTRATTO DI FORNITURA - DURATA E DISDETTA**

Il contratto avrà la durata massima di un anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da farsi almeno un mese prima della data di scadenza. Tuttavia il contratto cessa anche quando non vi sia disdetta qualora altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione, od occupino di fatto l'abitazione servita.

La disdetta va notificata di norma per iscritto.

In caso di trasferimento dell'azienda o di attività commerciale il subentrante, nello stipulare il contratto di utenza, deve assumere per sè gli obblighi dell'utente cessante.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso nè indennizzo qualora, in forza di accordi tra la Cooperativa Poggio dei Pini e altri Enti esercenti la distribuzione dell'acqua, si rendesse necessario il trasferimento della sua utenza ad altri Enti.

Imposte, tasse, sovrapprezzi od altro gravanti sul contratto di fornitura dell'acqua sono a carico dell'utente.

#### **ART. 7 - TARIFFE E DIRITTI FISSI**

Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe ed i noli potranno variare sia nella forma che nella sostanza e l'utente è impegnato ad accettarli per tutta la durata del contratto.

Le variazioni alle tariffe verranno rese note agli utenti mediante comunicazione scritta.

Qualora vengano richiesti interventi ingiustificati o causati da responsabilità dell'utente le relative spese sono a carico dell'utente.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI**

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'Utente nei periodi indicati in fattura direttamente agli Uffici della Cooperativa o mediante versamento su apposito c/c postale o su c/c bancario indicati dalla Cooperativa.

In situazioni di morosità, dopo i debiti sollecitati scritti rimasti infruttuosi, il caso sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione che potrà deliberare anche la sospensione della erogazione dell'acqua.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'Utente non avrà pagato il suo debito per fatture scadute maggiorate degli interessi per il ritardato pagamento e non risulteranno anticipate le spese di riattivazione secondo le tariffe in vigore.

Gli interessi di mora saranno addebitati nella misura fissata dalla Cooperativa e resa nota agli Utenti.

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro il termine previsto, salvo casi di dimostrata causa di forza maggiore, per il pagamento della fattura. La Cooperativa sarà tenuta, entro 60 giorni dalla domanda, ad esaminare il reclamo e, in caso di rigetto dello stesso, il Socio/Utente sarà tenuto a versare gli interessi di mora.

#### **ART. 9 - ANTICIPAZIONI SUI CONSUMI**

E' facoltà della Cooperativa richiedere una anticipazione sui consumi, ragguagliata ai consumi normalmente accertati per i periodi precedenti.

#### **ART. 10 - CONTROLLI**

La Cooperativa ha il diritto di fare ispezionare dal personale addetto gli impianti destinati alla distribuzione dell'acqua anche nell'interno della privata proprietà; di tali sopralluoghi saranno preventivamente informati gli utenti.

Tale personale può accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo la Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

#### **ART. 11 - INFRAZIONI**

Le inadempienze e/o infrazioni alle norme generali dello Statuto, del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti della Società, nonché la grave continuata morosità nei confronti della Cooperativa, una volta accertate dalla Cooperativa, vanno notificate per iscritto all'Utente. L'Utente ha 30 gg. di tempo per motivare o giustificare le cause dell'infrazione contestata.

Trascorso tale termine, la Cooperativa procederà, a norma del presente Regolamento a sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Amministrazione che potrà anche deliberare la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia relativa all'applicazione del regolamento rientra nella competenza del Collegio dei Probiviri alle cui decisioni la Società e gli Utenti dovranno rimettersi nei termini e con le modalità di cui all'art. 51 dello Statuto Sociale.

#### **ART. 13 - NORME TRANSITORIE**

- SERBATOI DI RISERVA: La norma di cui all'art. 4 circa la capacità dei serbatoi non si applica ai soci che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, ne abbiano installati di capacità superiore.

Tali soci dovranno, entro un termine di 2 mesi, darne comunicazione scritta alla Cooperativa, che si riserva di effettuare i necessari controlli.

- RICOVERO CONTATORI: i Soci che attualmente non hanno il punto di allaccio e il contatore accessibili dall'esterno della recinzione, come prescritto dall'art. 4, potranno richiederne alla Cooperativa, entro 6 mesi, la rimozione e la successiva corretta collocazione.

I lavori idraulici dell'operazione saranno a carico della Cooperativa con esclusione della fornitura dello sportello.

**ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente del 22/1/973 ed entrerà in vigore dall'1/7/1991, dovrà essere notificato a tutti gli Utenti.